



COMUNE DI PADRIA

COD. 207 17)

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 9 DEL 28/04/2016

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.*

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **Aprile**, alle ore **11:15** in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A seguito di convocazione del Sindaco con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

| <i>Consiglieri</i> | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <i>SALE ANTONIO</i> | X | |
| <i>CAZZARI ANTONIO</i> | X | |
| <i>CIARDIELLO PAOLO</i> | X | |
| <i>CONTU ROBERTO</i> | X | |
| <i>MELE MARIA LUCIA</i> | X | |
| <i>SCANU GIOVANNA</i> | X | |
| <i>MURA ALESSANDRO</i> | X | |
| <i>MARICA MATTEO SALVATORE</i> | X | |
| <i>PODDIGHE DAVIDE</i> | X | |

PRESENTI N° 9

ASSENTI N° 0

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig.

SALE ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale

D.SSA MANCONI TOMASINA

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n. 267/2000).

Illustra la proposta il Sindaco, evidenziando che le anche in questo caso le aliquote sono rimaste invariate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- nel testo in vigore fino al 31/12/2015, aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione dell'imposta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato (art. 1, comma 54);
- la riduzione del 50% della base imponibile "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale, sulla base del gettito standard e delle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall' articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO inoltre l' articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - Ø per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - Ø la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - Ø per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale, per le componenti IMU,

TARI e TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO in particolare gli articoli 26 e 28 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) ai fini dell'applicazione delle detrazioni, quanto segue (art. 28):

1. "Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni ai sensi del comma 677, art. 1, della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

"a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini IMU;

b) per una singola abitazione e relative pertinenze di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

2. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa";

b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 26);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 16/04/2014, con la quale sono state approvate aliquote e detrazioni TASI per l'anno di imposta 2014;

DATO ATTO che per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI non sono state variate rispetto al 2014 e, pertanto, risultavano le seguenti:

| TIPOLOGIE DI IMMOBILI | ALIQUOTA | detrazioni |
|---|-------------------|-------------------|
| 2) fabbricati rurali di cui all'art. 9 D.L 557/1993 | zero | ----- |
| 3) Abitazione principale e relative pertinenze - fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU - una singola abitazione e relative pertinenze di cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza | 1 (uno) per mille | €200,00 |
| 4) Altre tipologie di immobili | 1 (uno) per mille | ----- |

VISTO l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, il quale prevede che "1. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali

incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

| TIPOLOGIE DI IMMOBILI | ALIQUOTA | detrazioni |
|---|-------------------|-------------------|
| 2) fabbricati rurali di cui all'art. 9 D.L 557/1993 | zero | ----- |
| 3) Abitazione principale (cat. A1, A2 e A8) e relative pertinenze | 1 (uno) per mille | €200,00 |
| 5) Altre tipologie di immobili | 1 (uno) per mille | ----- |

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall'articolo 29 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono riportati nell'allegato C) dello stesso Regolamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell' Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n. 6 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti e n. 3 contrari (Mura, Marica e Poddighe)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

| TIPOLOGIE DI IMMOBILI | ALIQUTA | detrazioni |
|---|-------------------|-------------------|
| 2) fabbricati rurali di cui all' art. 9 D.L 557/1993 | zero | ----- |
| 3) Abitazione principale (cat. A1, A2 e A8) e relative pertinenze | 1 (uno) per mille | €200,00 |
| 5) Altre tipologie di immobili | 1 (uno) per mille | ----- |

- 2) **DI PRECISARE CHE** è prevista:
- l'**esclusione** dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - la **riduzione dell'imposta** al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato (art. 1, comma 54, L. 208/2015);
 - la **riduzione della base imponibile** nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011;
- 3) **DI DARE ATTO** che le detrazioni devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 6) **DI DICHIARARE**, con separata votazione (n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti [Mura, Marica e Poddighe]), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio
F.to ARCA MARIANGELA

Parere FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità contabile
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio
F.to ARCA MARIANGELA

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente
F.to SALE ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MANCONI TOMASINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 04/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MANCONI TOMASINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _____ decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MANCONI TOMASINA

PADRIA li 04/05/2016

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Funzionario Incaricato

PADRIA li _____